

ACI Vallelunga S.p.A.




DOCUMENTO UNICO DIVALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (ai sensi dell' art.26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

ACI RACING CSAI WEEKEND (27-28 aprile 2013)

Data aggiornamento
24/04/2013

A.C.I. Vallelunga S.p.A.
Amministratore delegato
(Alfredo Scala)



Sommario

Premessa	3
1. Anagrafica azienda	4
2. Riferimenti normativi	5
3. Termini e definizioni	8
4. Considerazioni generali	13
5. Analisi dei rischi	15
5.1 Metodologia e criteri adottati per la valutazione dei rischi	15
6. Norme generali di comportamento	19
7. Rischi specifici dell'azienda committente (ACI Vallelunga)	25
8. Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione	34
9. Revisione ed aggiornamento	43
10. Valutazione dei costi della sicurezza	43

Premessa

Data la peculiarità delle attività del "Polo Vallelunga", legate sia alla manifestazioni motoristiche, ai corsi di guida sicura e sportiva, ad eventi di vario genere, il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze viene redatto ad ampio spettro e, contiene le principali informazione/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice/locatrice di spazi o ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

1. Anagrafica azienda

Dati generali dell'azienda		
Ragione Sociale	ACI VALLELUNGA SPA	
Attività	Gestione impianti Polo Vallelunga	
Partita IVA	00941291007	
Sede Legale		
Comune	Campagnano Di Roma	
C.A.P.	00063	
Provincia	Roma	
Indirizzo	Via Miola Maggiorana 4/6	
Figure e Responsabili		
Rappresentante Legale	Dr. Ruggero Campi	
Amministratore delegato	Alfredo Scala	
RSPP	Per.Ind. Marco Gizzi	
Medico Competente	Dott. Maurizio Ciasullo	
RLS	Giuseppe Casale	
Addetti alla gestione delle emergenze antincendio		
Gianfranco Bonifacio		
Giampiero Gambardella		
Mohan Morambe		
Fabio Borella		
Maurizio D'innocenzo		
Antonello Casale		
Addetti al primo soccorso		
Gianfranco Bonifacio		
Giampiero Gambardella		
Mohan Morambe		
Fabio Borella		
Maurizio D'innocenzo		
Antonello Casale		
Augusto Sciosci		
Francesco Lucherini		
Numeri utili		
Centralino	06/9015501	06/90155079
Infermeria/Pronto soccorso	118	
Carabinieri	06/90155060	112

2. Riferimenti normativi

2.1 D.Lgs. 81/08 art.26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il Datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.(.....). **Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.** Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 **non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI;**

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34 del D.Lgs. 163/2006, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da

interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6,7.(.....).

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

3.Termini e definizioni

Appaltatore; e/o fornitore: è l'azienda, o il singolo individuo che riceve l'incarico e/o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di servizi o di una merce.

Sub locatore: è l'azienda, o il singolo individuo che contrae con la società di gestione un contratto di sub locazione di aree, spazi, o della pista.

Organizzatore: è l'azienda, o il singolo individuo che contrare con la società di gestione un contratto per l'organizzazione di gare, test, eventi sportivi e non, utilizzando porzioni di aree in concessione, strutture o fabbricati.

Contratto d'appalto (art. 1655 e 1656 c.c.) : contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di servizio verso un corrispettivo in denaro. Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese. Il contratto intercorrente tra le aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

Contratto d'opera (art. 2222 c.c.): contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

Contratto di somministrazione (art. 1677 c.c.): contratto nel quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo. A eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche e continuative di cose o servizi. In questo caso devono essere evidenziati i costi relativi alla sicurezza.

Costi della sicurezza: sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto.

In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il committente prevede di sostenere per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.

D.P.I.: dispositivi di protezione individuale.

Interferenza: circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della società di gestione e quello dell'azienda terza o tra il personale di aziende diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria

attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per

conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

4. Considerazioni generali

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici, ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il comma 3 dello stesso D.Lgs., inoltre, impone al Datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le misure di prevenzione ed eventuali DPI necessari a ridurre i rischi da interferenze generati da aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI. La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare. Pertanto essa è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

L'obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità. Pertanto le imprese appaltatrici e i prestatori d'opera sono comunque tenuti al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ulteriore compito del DdL è anche verificare, con le modalità previste dal D.Lgs. 81/08 articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Analisi dei rischi

Il Datore di lavoro, in relazione alla attività a cui si applica la presente procedura, collabora con le figure preposte ed il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) alla verifica dei rischi di interferenze esistenti negli ambienti interessati all'attività appaltata, come risultanti dal Documento di valutazione dei Rischi (DVR) vigente in azienda e dallo scambio di informazioni con l'appaltatore.

5.1 Metodologia e criteri adottati per la valutazione dei rischi

Il livello di probabilità – IP – dei possibili danni viene articolato in una gamma di giudizi ovvero di conseguenze, secondo una scala semiquantitativa delle probabilità che fa riferimento all'esistenza di una correlazione, più o meno diretta, tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato (dedotta dai dati sugli infortuni o su altri valori statistici, dalla frequenza in cui si ripete una data situazione pericolosa e dalla durata dell'esposizione al fattore di rischio).

INDICE DI PROBABILITÀ

- IP -

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Frequente	Potrebbe accadere facilmente molte volte - Altamente probabile - ip = 10⁻¹ Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato; si sono verificati danni per la stessa mancanza in altre circostanze.
3	Probabile	Potrebbe accadere facilmente qualche volta - ip = 10⁻² La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.
2	Possibile	Potrebbe accadere - Poco probabile - ip = 10⁻³ La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.
1	Remoto	Potrebbe accadere raramente - Improbabile - ip = 10⁻⁴ La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.

L'indice di gravità - IG - ipotizzabile è graduato secondo una scala semiquantitativa di gravità del danno, che fa riferimento alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra effetti dell'infortunio e dell'esposizione acuta o cronica.

INDICE DI DANNO

- ID -

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale • Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale • Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile • Esposizione cronica con effetti reversibili
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile • Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato dall'apposito Gruppo di Lavoro mediante la **"Griglia di criticità"**, che esprime le combinazioni tra gli indici di gravità e, di probabilità, che determinano le priorità degli interventi correttivi da adottare.

		PROBABILITA'			
		Improbabile	Possibile	Probabile	Altamente probabile
DANNO	Lieve	R=1	R=2	R=3	R=4
	Modesta	R=2	R=4	R=6	R=8
	Significativa	R=3	R=6	R=9	R=12
	Grave	R=4	R=8	R=12	R=16

Matrice di valutazione del **Indice di valutazione del rischio**: $IR = IP \times IG$

Per la definizione delle **priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione** (riduzione di IP) e **protezione** (riduzione di IG), si fa riferimento ai risultati della valutazione del rischio, così riportati:

Scala di Priorità degli interventi

ALTO	$R > 9$	Azioni correttive urgenti
MEDIO	$5 \leq R \leq 9$	Azioni correttive prioritarie, da programmare nel breve termine
BASSO	$3 \leq R \leq 4$	Azioni correttive e/o migliorative non prioritarie, da programmare nel medio termine
MOLTO BASSO	$1 \leq R \leq 2$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione e/o mantenimento misure adottate

6. Norme generali di comportamento

Gli appaltatori, organizzatori, lavoratori autonomi, ecc. che operano all'interno del "Polo Vallelunga" devono rispettare i seguenti obblighi:

- osservare, oltre le norme previste dalla legge, le misure disposte dal Datore di Lavoro e della Società appaltante ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
- usare con cura i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dal Datore di Lavoro;
- nelle aree delimitate dalla prevista cartellonistica, ove siano presenti rischi di incendio, è fatto divieto di fumare ed usare fiamme libere;
- non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
- segnalare immediatamente ai responsabili le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

MACCHINE, MEZZI ED ATTREZZATURE

- Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature dell'azienda devono essere provvisti di una targhetta indicante il nome dell'impresa proprietaria;

- Le suddette macchine, mezzi ed attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza al fine della sicurezza. Tali condizioni inoltre devono essere mantenute nel tempo, mediante periodica manutenzione e revisione degli stessi;
- I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici, dovranno risultare in regola con tali controlli.

IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI

- È responsabilità degli appaltatori accertarsi delle condizioni in cui il lavoro viene svolto e l'adozione delle necessarie cautele per la prevenzione infortuni e per non provocare incendi e disfunzioni agli impianti;
- Tutte le linee e le apparecchiature devono ritenersi sotto tensione, sino a che non venga accertato diversamente con gli appositi strumenti di controllo;
- Tutte le opere a valle del punto di presa dovranno essere eseguite a carico dell'Impresa e sotto la sua responsabilità.

LAVORO A RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE

- Nell'uso delle fiamme libere o al altre attrezzature comunque suscettibili di essere causa di innesco di incendio, dovranno essere adottate tutte le precauzioni del caso.

IMPIEGO DI SOSTANZE PERICOLOSE E NOCIVE

- I recipienti sia pieni che vuoti, devono essere conservati in posti appositi; i vuoti devono essere separati dai pieni, e non riutilizzati per il contenimento delle altre sostanze se non previa loro efficace bonifica.
- Tali recipienti devono essere provvisti di etichettatura così come prevista dalle norme vigenti, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto.

LAVORI IN QUOTA

- Le opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, strutture prefabbricate dovranno essere allestite a regola d'arte, essere proporzionate ed idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro;
- L'accesso ai posti sopraelevati deve risultare agevole e sicuro predisponendo andatoie, passerelle, scale ed altre idonee attrezzature;
- La zona sottostante interessata ai lavori deve essere idoneamente protetta contro la caduta dei materiali, ed evidenziata da apposite segnalazioni;
- Nei lavori presso gronde, cornicioni, tetti su ponti sviluppabili ecc. gli addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta o a parti fisse di struttura. La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta di non oltre 1,5 metri;

- È vietato transitare o lavorare su strutture non sufficientemente resistenti, senza aver preventivamente adottato misure atte ad evitarne la caduta.

MONTAGGIO/SMONTAGGIO DEGLI ALLESTIMENTI

- è vietato l'ingresso e la sosta, ai mezzi non autorizzati, in tutto il Polo e nel vallo, di mezzi articolati oltre a qualsiasi altro veicolo di trasporto persone compresi cicli e motocicli esclusi i mezzi di pubblico soccorso;
- l'ingresso all'impianto è stabilito ai varchi principali del Polo Ac Vallelunga;
- l'attenzione sul lavoro è fondamentale per evitare incidenti di qualsiasi genere;
- è fatto divieto a tutto il personale di compiere di propria iniziativa operazioni, manovre e lavori che si sovrappongano alla competenza di altre fasi lavorative che possano comunque causare danni alla propria ed alle altre incolumità;
- evitare di utilizzare attrezzature o agire su impianti sui quali non sia stata ottenuta adeguata formazione e dei quali non si conoscono completamente le istruzioni d'uso e le caratteristiche principali: fare pertanto costante riferimento al Preposto;
- l'indumento di lavoro adeguato è indispensabile per diminuire il rischio di incidenti;
- i lavoratori dovranno evitare di indossare oggetti personali che possano sfuggire, cadere o essere impedimento sul lavoro;

- è fatto d'obbligo a chiunque di usare i necessari D.P.I. (caschi, guanti, scarpe antinfortunistiche) e comunque tutti i D.P.I. richiesti in relazione al tipo di lavorazione (quali cinture di sicurezza per lavorazioni in quota, etc.) nelle fasi di smontaggio e trasporto dei materiali ovvero durante tutta la durata dell'attività;
- gli scarti di lavorazione devono essere eliminati dall'ambiente di lavoro a fine lavoro (chiodi, ferro, alluminio, legno, carta etc.). Il Preposto ne è il primo responsabile;
- la squadra di sicurezza interna e antincendio vigilerà sull'uso dei D.P.I. e segnalerà eventuali infrazioni alle disposizioni generali di sicurezza ai Preposti che saranno tenuti a farle rispettare;
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e di protezione senza autorizzazione (transenne, segnali, etc.);
- devono essere sempre lasciate libere le zone interessate dagli estintori e dalle altre attrezzature antincendio, nonché i corridoi, lo spazio antistante l'infermeria e le vie di fuga;
- divieto di spostare dalla posizione stabilita dalla Commissione di Vigilanza qualsiasi attrezzatura antincendio;
- divieto assoluto di fiamme libere e fonti di ignizione in tutti i locali all'interno del Polo Aci Vallelunga;
- dove è consentito il fumo è d'obbligo l'uso del posacenere, che devono essere regolarmente svuotati in recipienti non contenenti materiali combustibili;
- la squadra interna di sicurezza e antincendio, è autorizzata a verificare in ogni momento il rispetto delle disposizioni precedenti su fiamme libere e fumo, ispezionando anche i locali interni del Polo Aci Vallelunga anche durante prove e spettacoli;

- nelle fasi di montaggio e smontaggio è assolutamente vietata qualsiasi interferenza fra imprese diverse, anche in caso di ritardi: durante tali fasi, da intendersi critiche per il rispetto dei tempi di allestimento, è fatto obbligo agli addetti di provvedere quanto prima a terminare le lavorazioni di smontaggio e trasporto dei materiali al di fuori del Polo Aci Vallelunga; in tali fasi non sono ammesse pause; la squadra interna di sicurezza e antincendio è incaricata di segnalare difformità o intemperanze per le quali verranno attuati i necessari provvedimenti e/o applicate le eventuali penali stabilite contrattualmente;
- prima e durante le fasi di lavoro appaltate (trasporto, montaggio, smontaggio, presidio spettacolo e prove) è fatto divieto assoluto a tutti gli addetti di assumere bevande alcoliche;
- uguale divieto è fatto ai gestori del bar ristoro interni di somministrare bevande alcoliche agli addetti ai lavori.

7. Rischi specifici dell'azienda committente (ACI Vallelunga)

La presente informativa redatta in adempimento all'art. **26 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08**, ha lo scopo di fornire alle aziende appaltatrici, ai lavoratori autonomi, organizzatori, locatori degli spazi del "Polo Vallelunga" "*dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività*".

La seguente tabella riporta l'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro della committente, ognuno dei quali è stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la relativa entità del Rischio. Per ogni rischio evidenziato, sono state elencate le misure prevenzione e protezione necessarie.

Rischio	Descrizione	IP	ID	Rischio	Misure di prevenzione e protezione
Incendio ed esplosione	<p>All'interno dei luoghi di svolgimento dell'Evento (Autodromo, Sala polivalente, centro guida sicura, paddocks, ecc.) il rischio è per lo più generato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possibili comportamenti non ammessi, quali fumare o usare fiamme libere in ambienti aventi apprezzabili carichi di incendio per la presenza di materiale cartaceo, arredi, ecc. - possibili malfunzionamenti di apparecchiature elettriche/elettroniche. Nelle aree all'aperto (paddock), nei box e nella pista in particolare il 	2	4	Medio (2*4)	<ul style="list-style-type: none"> - Addetti alla gestione delle emergenze. - Formazione dei lavoratori. - Servizio di sicurezza. - Procedure di emergenza e di evacuazione. - Segnalazione delle vie di esodo. - Verifiche periodiche ai dispositivi di protezione antincendio attivi e passivi. - Vigilanza antincendio nei casi previsti dai C.P.I. delle strutture. - Addetti alle pulizie per l'eliminazione di eventuali accumuli di rifiuti combustibili.

	<p>rischio è legato a:</p> <ul style="list-style-type: none">- presenza di autoveicoli, motocicli e sostanze infiammabili (carburanti).- accumulo di rifiuti e scarti combustibili.- Nelle aree destinate al pubblico, durante le manifestazioni, il rischio è legato principalmente a possibili comportamenti irresponsabili da parte del pubblico stesso.			
--	---	--	--	--

<p>Rischio Rumore</p>	<p>Il rischio è dovuto soprattutto alla normale attività che si svolge all'interno del Polo (gare e manifestazioni automobilistiche o motociclistiche). Il rischio può però derivare anche dalle varie attività di manutenzione che si possono svolgere con l'utilizzo di attrezzature rumorose.</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>Medio (2*4)</p>	<p>I lavoratori esposti al rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono stati informati e formati; - utilizzano i D.P.I. uditivi; - effettuano accertamenti sanitari.
<p>Incidenti ed investimenti</p>	<p>Il rischio è, ovviamente, particolarmente elevato durante i corsi di guida, ed in pista durante l'utilizzo della stessa in occasione di prove, gare o manifestazioni motoristiche. Il rischio è però non trascurabile anche al di fuori della pista, ad esempio nei paddocks e lungo</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>Medio (2*3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - informazione e formazione dei lavoratori. - Segregazione degli accessi alle aree a maggior rischio(es. area off-road, pista, ingresso tribune, ecc.). - segnaletica orizzontale e verticale. - Camminamenti pedonali

	le strade interne del "Polo Vallelunga" , per la circolazione di mezzi di trasporto di ogni tipo e mezzi di manutenzione (Es. motoscopa).				all'interno del paddock principale dell'autodromo, della sala polivalente e del centro di guida sicura.
Rischio cadute, scivolamenti, ribaltamenti	Il rischio è dovuto alla possibile presenza di pozzetti a pavimento aperti o semi-chiusi, all'eventuale presenza di percorsi, pavimentazioni, scale, ecc.,potenzialmente scivolosi (ad esempio in caso di pioggia) o temporaneamente disconnessi.	1	4	Basso (1*4)	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione dei lavoratori. - Confinamento e segnalazione delle aree a rischio. - La pedata e l'alzata dei gradini adeguate al tipo di attività. - Il pavimento degli spazi di lavoro è realizzato con materiale adeguato alle condizioni d'uso ed è regolare ed uniforme. - Il pavimento dei locali, passaggi compresi, viene mantenuto pulito da possibile ed occasionale caduta di materiale.

					- Il livello di illuminazione è adeguato in ogni zona di passaggio.
Rischio ustione	Il rischio è legato non solo ad eventi accidentali (incendio) ma anche a lavori che comportano eventuali contatti con bruciatori, tubazioni, impianti, serbatoi a temperature superiori all'ambiente.	2	3	Medio (2*3)	<ul style="list-style-type: none"> - Confinamento delle aree a rischio. - Presenza di addetti al primo soccorso. - Formazione dei lavoratori esposti al rischio. - Utilizzo dei D.P.I.
Rischio elettrico	Gli ambienti di lavoro ed i relativi vani di servizio sono prevalentemente dotati di impianti elettrici delle seguenti tipologie: Circuiti F.M. monofase o trifase per alimentazione di prese da 10 -16 -32 -63 -125 A; Circuiti di illuminazione; Circuiti preferenziali di emergenza	1	4	Basso (1*4)	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione dei lavoratori. - Gli impianti elettrici sono costruiti e installati e sottoposti a manutenzione e verifiche periodiche in modo da prevenire pericoli derivanti da contatti accidentali si diretti che indiretti con gli elementi sotto tensione, rischi d'incendio e scoppio derivanti da eventuali anomalie nel loro esercizio, pericoli da

	<p>alimentati da UPS o gruppi elettrogeni; Centralini telefonici; Impianti speciali (anti intrusione, rilevazione e/o segnalazione incendio ecc.). Il rischio elettrico è generato da un possibile contatto diretto o indiretto con le fonti sopra citate.</p>				<p>sovratensioni e sovraccarichi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I quadri elettrici presentano le relative indicazioni per le manovre e le opportune segnalazioni. - Gli impianti sono conformi alle norme CEI. - per la protezione dai contatti diretti ed indiretti sono installati interruttori differenziali. - Gli impianti di terra sono sottoposti a verifiche periodiche.
<p>Uso di macchine ed attrezzature</p>	<p>Le macchine e/o attrezzature possono costituire un rischio per i lavoratori sia per la presenza di parti in tensione sia per la presenza di organi in movimento.</p>	2	3	Medio (2*3)	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione dei lavoratori. - programma periodico di manutenzione e verifica. - osservanza delle indicazioni riportate nella segnaletica di Sicurezza. - utilizzo di tali attrezzature, ove possibile, all'interno di aree di lavoro delimitate da opportuna

					<p>segnaletica di sicurezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segregazione tramite carter degli organi in movimento. - D.P.I.
Montaggio/smontaggio di allestimenti	Tale rischio è generato dal possibile utilizzo di ponteggi o durante le operazioni di allestimento/disallestimento.	2	3	Medio (2*3)	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.I. per i lavoratori che operano in quota. - Formazione dei lavoratori - Delimitazione dell'area ove necessario/possibile.
Rischio di esposizione a sostanze chimiche pericolose.	Esposizione durante le operazioni di pulizia,	1	3	Basso (1*4)	<ul style="list-style-type: none"> - I prodotti vengono utilizzati secondo le schede di sicurezza. - Formazione dei lavoratori.

					<ul style="list-style-type: none"> - Delimitazione dell'area ove necessario/possibile. - Divieto di mangiare o fumare; - Lo smaltimento dei prodotti è effettuato come da prescrizioni.
Affidabilità strutturale	Cedimento strutturali di strutture, ponteggi, ecc.	1	4	Basso (1*4)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le strutture sono sottoposte a regolari verifiche e possiedo il certificato di agibilità.

8. Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione

Individuazione dei rischi di interferenza tra fasi lavorative

La tabella di seguito riportata individua le eventuali interferenze che potrebbero verificarsi e le relative misure di prevenzione e protezione minime da adottare per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, minimizzare i rischi.

Descrizione interferenza	Rischio	Misure di prevenzione/protezione	Azienda incaricata della predisposizione delle misure di sicurezza
<p>Rischio derivante dalla presenza di personale di altre ditte che opera in aree di lavoro attigue e transita negli spazi comuni</p>	<p>Medio (2*3)</p>	<p>Delimitare la propria area di lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interrompere momentaneamente le lavorazioni qualora dovesse essere presente un lavoratore o altro soggetto terzo non autorizzato all'interno di detta area o nelle immediate vicinanze; • Attuare le procedure di coordinamento con il personale di altre ditte (DUVRI o PSC) 	<p>Organizzatore e/o appaltatore</p>
<p>Movimentazione materiali (carico /scarico merci) mediante autogru, carrelli elevatori o altri mezzi di sollevamento e trasporto. Rischio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - caduta del materiale - trasportato o sollevato - contatto con altre macchine operatrici - ribaltamento - urti per oscillazioni del carico - intralcio vie di esodo 	<p>Medio (2*4)</p>	<p>Alla manovra dei mezzi deve essere adibito solo personale esperto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza degli apparecchi di sollevamento e dei dispositivi frenanti dei mezzi, dei dispositivi acustici e luminosi; • Verificare l'idoneità e l'integrità delle imbracature dei carichi; • Movimentare le merci solo negli orari di chiusura al pubblico nel caso fosse impossibile prevedere un servizio di sorveglianza per evitare interferenze tra operazioni di movimentazione e pubblico; 	<p>Committente, organizzatore o appaltatori</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Movimentare e scaricare le merci solamente in aree libere, prive di ostacoli ed in cui non siano presenti altri operatori; • Delimitare le aree di stoccaggio dei materiali ed i percorsi in modo da non interferire con le operazioni svolte da altre ditte che operano nell'area di lavoro; • Divieto di depositare materiali al di fuori delle aree assegnate, lungo i corridoi di esodo o davanti alle uscite di emergenza; • Non superare la portata massima; 	
<p>Transito di automezzi in genere autoveicoli, motoveicoli, carrelli elevatori, macchine operatrici,...).</p> <p>Rischio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contatto con altri veicoli - urti contro strutture fisse - perdita di materiale - investimento persone 	<p>Medio (2*4)</p>	<p>Verifica preliminare dell'efficienza dei dispositivi frenanti degli automezzi, dei dispositivi acustici e luminosi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguire le indicazioni fornite dalla segnaletica di circolazione; • Assistenza di personale posizionato a terra durante le fasi di manovra del mezzo; • Non superare la portata massima; • Divieto di caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde laterali del mezzo; coprire con un telo il materiale sfuso trasportato entro il cassone del mezzo; • Prima di iniziare il trasporto dei materiali verificare che gli stessi siano ben sistemati/compattati al fine di evitare perdite di carico durante il tragitto; 	<p>Committente, organizzatore o appaltatori</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • L'accesso alla pista è consentito solo alle persone preventivamente autorizzate; • Procedere sempre a velocità moderata, e comunque adeguata alle condizioni del terreno, del traffico, della visibilità, alla possibile presenza di pedoni, ecc. • Nelle strade di collegamento interne e nei paddocks procedere a passo d'uomo; • Rispettare la segnaletica ed i passaggi pedonali; • In caso di stazionamento prolungato o lavorazioni svolte lungo i percorsi interni dell'autodromo, predisporre apposita segnaletica di avvertimento; • Indossare idonei D.P.I.: indumenti ad alta visibilità; 	
<p>Vie di circolazione, stato dei pavimenti e dei passaggi. Rischio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scivolamenti - inciampi - cadute in piano 	<p>Basso (2*2)</p>	<p>Segnalare in maniera idonea le aree in lavorazione o gli ostacoli che possono costituire pericolo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestare attenzione ai pozzetti a pavimento eventualmente sollevati per gli allacci degli impianti; • In caso di sversamenti accidentali di oli o sostanze che possono rendere scivolosi i pavimenti provvedere tempestivamente alla rimozione e pulizia; 	<p>Committente, organizzatore o appaltatori</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Durante la fasi di pulizia pavimenti, aree di transito e spazi utilizzati da altri addetti, accertarsi sempre che i pavimenti siano, per quanto possibile, non scivolosi; • Eventualmente segnalare le aree in lavorazione, per evitare scivolamenti o cadute a terzi ed esterni; 	
<p>Lavori svolti con macchine operatrici. Rischio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investimento persone - ribaltamento 	Medio (2*4)	<p>Le lavorazioni eseguite con l'ausilio di macchine operatrici leggere o pesanti devono essere condotte previa verifica preliminare della pendenza e della tenuta del terreno nella zona di evoluzione dei mezzi da utilizzare;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le macchine operatrici in manovra devono essere previste minimo due persone: uno addetto alla manovra sulla macchina e l'altro a terra, facendo attenzione che altri operatori o personale estraneo alle attività non si avvicinino; • In caso di operazioni notturne o in aree a scarsa visibilità, indossare indumenti ad alta visibilità; 	Committente, organizzatore o appaltatori
<p>Utilizzo di attrezzature per lavori in quota (scale, ponteggi, ponti su cavalletti, trabatelli, piattaforme aeree, cestelli...).</p> <p>Rischio di:</p>	Basso (1*4)	<p>Assicurarsi che l'appoggio dell'attrezzatura sia piano;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi della stabilità dell'attrezzatura; • Rispettare le misure di sicurezza previste per 	organizzatore, appaltatori e subappaltatori

<ul style="list-style-type: none"> - caduta oggetti e materiali - dall'alto - caduta di persone dall'alto - ribaltamento 		<p>l'utilizzo dell'attrezzatura;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non spostare le scale o i trabattelli quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi; • Durante le operazioni in altezza, impedire il passaggio di altro personale nelle immediate vicinanze: transennare o segnalare l'area; • Durante il lavoro in quota gli utensili devono essere vincolati all'operatore; • È vietato lanciare materiali dall'alto; 	
<p>Utensili ed attrezzature varie (portatili e fisse): rischio di colpi, tagli, punture, abrasioni dovuti alla proiezione di schegge o materiali, elettrocuzione</p>	<p>Medio (2*3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le attrezzature devono essere mantenute correttamente; il personale dovrà immediatamente segnalare eventuali problematiche evidenziate sulle attrezzature stesse al fine di evitare che, nel caso di utilizzo successivo delle stesse da parte del personale del Committente, le stesse possano provocare problemi; • Le attrezzature andranno riposte ordinatamente nei posti assegnati, pulite accuratamente e soggette a manutenzione ordinaria affinché siano sempre efficienti; • Gli utensili prima dell'uso, devono essere controllati, al fine di constatarne lo stato di manutenzione, ed in particolare controllare: posizionamento e serraggio dei dispositivi di protezione fissi, posizionamento e funzionamento dei dispositivi di protezione mobili, condizioni delle punte, delle lame o 	<p>Committente, organizzatore o appaltatori</p>

		<p>dei dischi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllare che la tensione di rete sia quella di alimentazione riportata sulla targhetta dell'utensile; • Non utilizzare utensili difettosi o usurati; • Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; • Transennare o segnalare l'area di lavoro; segnalare il rischio; 	
<p>Presenza di attrezzature elettriche, utensili elettrici, cavi elettrici, quadri elettrici, cabine elettriche, gruppi elettrogeni. Rischio di: elettrocuzione, scoppio, incendio per contatto accidentale con parti in tensione</p>	<p>Basso (1*4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prima di iniziare le operazioni accertarsi che non vi siano impianti e/o reti tecnologiche interferenti con le lavorazioni; • Verificare che il pulsante di azionamento e d'arresto funzioni correttamente; • Predisporre gli allacciamenti ed i cavi di alimentazione in modo che non possano subire danneggiamenti (schiacciamenti, tagli, abrasioni, contatti con solventi...) e che non intralcino il passaggio di altri lavoratori; • E vietato intervenire, se non autorizzati, su componenti elettrici o sull'impianto del Committente; • E vietato effettuare collegamenti elettrici di fortuna, toccare prese o spine o lavorare con le mani bagnate; 	<p>Committente, organizzatore o appaltatori</p>

<p>Rischio incendio o esplosione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di materiali infiammabili - presenza di materiali combustibili - accumulo di rifiuti - presenza di bombole di gas compresso 	<p>Medio (2*4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenere i pavimenti e le aree di lavorazione pulite rimuovendo, al termine di ogni giornata, gli scarti ed i rifiuti prodotti; • Rispettare e far rispettare il divieto di fumare ove previsto; • Limitare al minimo l'accumulo di materiali infiammabili; • I materiali infiammabili devono essere detenuti in contenitori metallici chiusi aventi idonee caratteristiche; • All'interno dei box è vietato depositare materiali infiammabili (benzina, ecc.) che andranno depositati all'aperto; • Le bombole di gas devono essere mantenute in posizione verticale, su supporto stabile, adeguatamente ancorate, non esposte al sole; • Verificare che non ci siano perdite di carburante da automezzi, ecc. 	<p>Committente, organizzatore o appaltatori</p>
<p>Rischio di esposizione a sostanze chimiche pericolose durante le operazioni di pulizia, verniciatura.</p>	<p>Basso (1*3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dopo le operazioni di pulizia, sanificazione, disinfestazione il personale della ditta dovrà riporre i prodotti utilizzati nelle aree apposite di stoccaggio, evitando pertanto di lasciare prodotti incustoditi in aree ove terzi possono venirne a contatto; • Utilizzare i prodotti secondo le istruzioni impartite; • Conservare le schede di sicurezza a portata 	<p>Committente</p>

		<p>di mano;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di mangiare o fumare; • Lasciare sempre i prodotti nelle confezioni originali; • Non mescolare i prodotti; • Maneggiare sempre i prodotti avendo cura di non produrre schizzi; • Lo smaltimento dei prodotti dovrà essere effettuato come da prescrizioni. 	
Rischio di inalazione di fumi e polveri	Basso (1*2)	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di lavorazioni svolte in ambienti confinati, ventilare gli ambienti; • Interrompere momentaneamente le lavorazioni qualora dovesse essere presente una persona non autorizzata all'interno dell'area di lavoro o nelle immediate vicinanze; • Attuare le procedure di coordinamento con il personale delle altre ditte; • Utilizzare idonei D.P.I. 	Committente, organizzatore o appaltatori
Rischio aggressione (legato a possibili scontri con malintenzionati, soprattutto durante le manifestazioni con elevata presenza di pubblico)	Basso (1*2)	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo delle zone esposte più critiche • Verifica visiva della situazione presente 	Committente, organizzatore o appaltatori

9. Revisione ed aggiornamento

Il D.U.V.R.I. è un documento “dinamico” per cui la valutazione dai rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

10. Valutazione dei costi della sicurezza

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato. I costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante. (Determinazione n.3/2008).